

Accordo di collaborazione per attività di comunicazione e marketing "online" e "offline"

RISERVATO AI SOCI FEDER ANISAP

Tra le sottoindicate parti:

la Società **Sei Visibile Srl**, con sede in Roma, P.zza Konrad Adenauer 1b, P.IVA IT14051741008, nella persona del suo Legale Rappresentante l'Amministratore Unico Gabriele Peruzzi, Cod. Fisc. PRZGRL47L24C319A, in seguito denominata "*Fornitore*"

e

l'Associazione nazionale **Feder ANISAP**, con sede in Roma, Viale di Val Fiorita 86, Cod. Fisc. 96146240583, nella persona del Presidente Nazionale in carica Valter Rufini, entrambi assieme anche definiti "*Parti*".

Premesso

- che il *Fornitore* svolge attività di **comunicazione e marketing sul web e sui social**;
- che è interesse di Feder ANISAP attuare un'iniziativa volta a far ottenere alle Strutture Sanitarie ad essa associate la possibilità di utilizzare **SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING** a condizioni economiche di particolare vantaggio, nonché fornire la propria collaborazione per la comunicazione di tale iniziativa alle strutture stesse;

tanto premesso, tra le Parti **SI CONVIENE E SI STIPULA UN ACCORDO PER QUANTO SEGUE**

1) Servizio prestato dal Fornitore

Per tutta la durata del presente accordo, che risulterà dall'accettazione di questa proposta, il *Fornitore* potrà rendere disponibili proposte specifiche per la sottoscrizione e/o l'acquisto di prodotti e servizi in convenzione da parte degli Associati eventualmente interessati, che la stessa potrà prestare in via diretta o per il tramite di altre strutture appartenenti al gruppo societario che ha stipulato il presente accordo.

2) Compiti di Feder ANISAP

Per il proseguimento del proprio interesse alla realizzazione dell'iniziativa, Feder ANISAP definirà con il supporto del *Fornitore* un ragionevole piano di informazione e promozione dell'iniziativa rivolta ai suoi Associati. Pertanto Feder ANISAP si impegnerà a fornire spazio all'interno del suo portale internet (all'indirizzo web: <http://www.federanisap.net>) e ad eventuali eventi organizzati con gli Associati per la presentazione di prodotti e/o servizi offerti dal *Fornitore*.

3) Associati

Gli Associati Feder ANISAP saranno liberi da qualsiasi obbligo e liberi di accettare o meno le proposte per la sottoscrizione dei Prodotti in convenzione che verranno loro indirizzate per il tramite di Feder ANISAP o per comunicazione diretta da parte del *Fornitore* o di strutture ad esso collegate. In caso di accettazione, ciascun Associato stipulerà a sua volta un accordo diretto con il *Fornitore* inerente l'erogazione dei prodotti concordati, che esula a tutti gli effetti dall'Associazione Feder ANISAP.

4) Durata dell'accordo

L'accordo che risulterà dall'accettazione della presente proposta, supera e sostituisce ogni precedente intesa sul medesimo oggetto o parte di esso e avrà una durata fino all'ultimo giorno dell'anno successivo alla data di accettazione di questa proposta.

5) Contratti

La definizione di ogni singolo contratto deve essere formulata con esplicita riserva di approvazione da parte del *Fornitore*, precisando che la stessa potrà essere rifiutata in tutto o in parte per ragioni attinenti alla solvibilità dei clienti, sia per motivi che possano precluderne l'accettabilità che il *Fornitore* si premurerà di comunicare tempestivamente per iscritto all'Associazione Feder ANISAP.

La promozione degli affari avverrà con il rispetto dei prezzi e delle modalità di pagamento a parte specificate. Tali condizioni di vendita potranno essere variate in qualsiasi momento dal *Fornitore*, previo semplice preavviso scritto. Il *Fornitore* ha la facoltà insindacabile di accettare o meno gli ordini, entro 10 giorni dalla ricezione degli stessi, senza che ciò possa comportare per Feder ANISAP alcun aggravio di natura economica.

Feder ANISAP informerà gli Associati che la conclusione dei contratti è subordinata all'accettazione della proposta contrattuale da parte del *Fornitore*.

6) Esclusiva

Feder ANISAP si impegna a non concludere, direttamente o indirettamente e in qualsiasi forma, con soggetti diversi dal *Fornitore*, eventuali accordi aventi contenuto in tutto o in parte analogo a quello dell'accordo che risulterà dall'accettazione di questa proposta, per tutta la durata del medesimo, inclusi eventuali rinnovi e/o proroghe.

7) Obbligo di informazione

Feder ANISAP vaglierà accuratamente gli Associati eventualmente interessati ai prodotti/servizi offerti al fine di mettere in rapporto il *Fornitore* con clienti di sicura solvibilità. Feder ANISAP, pubblicherà in trasparenza il presente accordo, all'interno della sezione "CONVENZIONI e ACCORDI" del suo portale internet, mettendo così a disposizione degli Associati tutta la documentazione.

8) Risoluzione

In caso di risoluzione del presente accordo o termine anticipato dello stesso per richiesta diretta del *Fornitore*, Feder ANISAP nulla dovrà versare come indennità di cessazione del rapporto al *Fornitore* stesso.

9) Decorrenza

Il presente accordo/incarico si intende costituito a tempo determinato per la durata di mesi 12 decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto ed è soggetto a tacito rinnovo qualora le Parti non abbiano inviato disdetta via raccomandata A/R (o comunicazione via pec) 30 giorni precedenti la scadenza naturale del contratto. È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto in qualunque momento, previo preavviso di 30 giorni.

10) Indennità di risoluzione del rapporto

In caso di risoluzione anche anticipata del rapporto, data la natura determinata del contratto, nessuna indennità di cessazione del rapporto sarà riconosciuta a Feder Anisap.

11) Clausola risolutiva espressa

Il rapporto si intenderà automaticamente risolto, ex art. 1456 C.C., in caso di violazione da parte di Feder ANISAP anche di una sola delle clausole del presente contratto che assumono carattere di essenzialità per il *Fornitore*; fra le infrazioni che giustificano il ricorso alla presente clausola si citano, solo a titolo esemplificativo, lo svolgimento diretto o indiretto di attività concorrente con quella svolta dal *Fornitore*, la non comunicazione del presente accordo agli Associati, interferenza diretta negli accordi tra gli Associati e il Fornitore, ecc.

12) Recesso per giusta causa

Ciascuna delle *parti* potrà recedere con effetto immediato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, senza riconoscimento di alcuna indennità per nessuna delle due parti.

13) Foro competente

Le *parti* di comune accordo stabiliscono che le controversie sulla esatta esecuzione e/o interpretazione del presente contratto saranno devolute, previo esperimento di una conciliazione, al Foro esclusivo di Roma.

14) Divieto di cessione dell'accordo

Il presente accordo non potrà essere ceduto senza il consenso scritto del *Fornitore*.

15) Legge applicabile

La legge applicabile al presente accordo è quella italiana ed in particolare gli artt. 1742-1752 Codice Civile.

16) Contratto

Questo documento regola tutti gli accordi tra il *Fornitore* e Feder ANISAP. Ogni precedente accordo tra le parti deve intendersi dal presente sostituito.

17) Norme anticorruzione e antiriciclaggio

Feder ANISAP prende atto che nell'esecuzione di quanto previsto dall'accordo che risulterà dall'accettazione di questa proposta si conformerà a tutta la Normativa applicabile (legislativa, regolamentare ed amministrativa) in tema di "Antiriciclaggio" e "Anticorruzione".

18) Clausola integrativa

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalla presente lettera, si fa rinvio alle norme dell'Accordo Collettivo vigente per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e del relativo regolamento, stipulati in data 20.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.

Roma, 15/11/2023

Il Fornitore

L'Associazione Feder ANISAP

SeiVisibile s.r.l.

Piazzale Konrad Adenauer, 1/b
Roma - CAP 00144 - Tel.: 06.6452.1373
P. Iva 14051741008



ANISAP

FEDERAZIONE NAZIONALE
Viale Val Fiorita, 86 - 00144 ROMA